



**Comune di Modena**

## **FRONTESPIZIO PROTOCOLLO**

L'originale del presente documento redatto in formato elettronico è conservato dall'ENTE secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 c4-bis D. Lgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ad inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993.

**PROTOCOLLO N. 86223/2026 DEL 02/03/2026**

**CLASSIFICAZIONE 02.07 - 2026/18**

**OGGETTO: RISPOSTA AD INTERROGAZIONE 3366/2025 AVENTE OGGETTO "DIVIETO DI CACCIA SULLE PISTE CICLABILI E NELLE RELATIVE ZONE DI RISPETTO"**

### **Allegati:**

- interrogazione caccia.pdf.p7m  
83393C0786A3DCA7BA1BD3DC884C38C49FDB0351805FA59F80A22FD50F789B8EC90299DC6DB7570  
A5C9CD19715EC2DB78A2B608204149789FB6F7E19E612904C



## Comune di Modena

Assessorato ai rapporti con le Partecipate, Lavoro, Formazione professionale,  
Promozione economica e attrattività, Commercio,  
Suap, Agricoltura, Artigianato, PMI e Cooperazione

Modena, 2 marzo 2026

Egregia Consiglieria Modena,

con riferimento alla sua interrogazione a oggetto “Divieto di caccia sulle piste ciclabili e nelle relative zone di rispetto” si comunica quanto segue.

La normativa nazionale – Legge 157/1992 prevede:

- distanza da immobili (abitazioni e luoghi di lavoro) 100 metri. E' vietato cacciare entro questa distanza e il fucile deve essere scarico in caso di attraversamenti a distanza minore;
- distanza da strade carrozzabili e ferrovie (escluse strade poderali/interpoderali) 50 metri;
- distanza da macchine agricole in funzione 100 metri;
- per armi ad anima rigata la distanza di sicurezza deve essere pari a una volta e mezza la gittata massima dell'arma;
- divieto di sparo in direzione di immobili e vie di comunicazione 150 metri.

La normativa regionale dell'Emilia Romagna – Legge 8/1994 (in particolare art. 53):  
gli appostamenti temporanei devono essere collocati ad almeno 150 metri da:

- immobili adibiti ad abitazione o lavoro;
- strade carrozzabili (definizione strade art. 2 c.d.s.);
- piste ciclabili regolarmente segnalate;

- impianti fotovoltaici;
- confini di zone protette e aree faunistiche.

E' vietato esercitare la caccia da appostamenti temporanei a meno di 150 metri da queste aree.

La normativa regionale introduce quindi il parametro della distanza di 150 metri dalle piste ciclabili, elemento non presente nella normativa nazionale.

A quanto sopra detto vanno aggiunte le prescrizioni specifiche contenute nel Calendari Venatorio Regionale Emilia Romagna 2025/2026 che ribadiscono e talvolta integrano le distanze le distanze di sicurezza per la caccia, con particolare attenzione a:

- rafforzamento del rispetto della distanza di sicurezza con controlli più stringenti in prossimità di aree abitate e infrastrutture sensibili;
- divieto di caccia e di appostamenti in zone di rispetto ben definite anche in relazione a particolari specie di fauna tutelate o periodi di maggiore vulnerabilità (ad esempio durante la riproduzione);
- indicazioni precise per la collocazione degli appostamenti temporanei, con conferma del rispetto della distanza minima di 150 metri da piste ciclabili, impianti fotovoltaici, strade e abitazioni;
- Norme specifiche che possono prevedere ulteriori restrizioni temporanee o localizzate in aree di particolare pregio ambientale o rischio.

In conclusione la normativa nazionale e regionale fissa distanze di sicurezza minime che devono sempre essere rispettate durante l'attività venatoria per garantire sicurezza pubblica. Il Calendario venatorio Regionale 2025/2026 dell'Emilia Romagna integra queste disposizioni con ulteriori regole operative e controlli, finalizzati a una caccia responsabile e sicura.

L'Assessore

*Paolo Zanca*